



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI

Approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n. 07 del 15/07/2015
Revisionato con delibera dell'Amministratore Straordinario n. 38 del 21/10/2015

<u>Titolo I - PREMESSA.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 1 - FINALITA'.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'UTENZA.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....</u>	<u>3</u>
<u>Titolo II - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA'.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 - PIANO DI ASSEGNAZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - EVENTI NON PREVISTI.....</u>	<u>7</u>
<u>Titolo III - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 - CANONI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 - RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 - CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14 - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....</u>	<u>9</u>
<u>Titolo IV - RESPONSABILITA', CONTROLLI E PENALITA'.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15 - RESPONSABILITA'.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 - VERIFICHE ED ISPEZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 - MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 - MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>11</u>



Tel 0783 7931

TITOLO I - PREMESSA

ART. 1 - FINALITA'

- 1- La Provincia di Oristano assume quali propri obiettivi la promozione dello sport su tutto il proprio territorio, l'incentivazione della pratica sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport e della solidarietà sociale verso le persone svantaggiate.
- 2- Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'utilizzo, degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità della Provincia per garantirne la massima fruizione da parte della collettività locale, senza ostacolare l'attività scolastica e favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.
- 3- Il presente regolamento assume quali riferimenti normativi:

l'art.96 del D.Lgs 297/1994, che al comma 4 prevede “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”.

l'art.96 del D.Lgs 297/1994, che al comma 6 prevede, “nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

l'art. 90 della L.289/2002, che al comma 26 prevede “le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”.

L'art.50 “Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico” del Decreto Interministeriale n.44/2001, che prevede:

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, (...), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

la L.23/1996 che, all'art.1 tra le finalità prevede “la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività” e all'art.2, tra gli interventi finanziabili prevede “la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività”.

- 4- Le istituzioni scolastiche possono autorizzare terzi per l'utilizzazione temporanea dei locali, loro assegnati a condizione che la durata non sia superiore a un giorno, il numero di autorizzazioni non sia superiore a 8 nell'anno scolastico, e le autorizzazioni siano compatibili con la destinazione dell'Istituto ai compiti educativi e formativi. Le attività curricolari, extracurricolari e didattiche dell'Istituzione Scolastica sono determinate ed individuate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF)¹.
- 5- Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti sportivi e tutti i locali accessori e complementari (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'UTENZA

- 1- Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo degli impianti sportivi per gli istituti scolastici, sono altresì utenti potenziali degli impianti sportivi, gli organismi:

¹ Art. 3 c.1 DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della [legge 15 marzo 1999, n.59](#)



- a- Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali e sociali;
 - b- associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero;
- 2- E' esclusa la concessione in uso, a tariffe agevolate, degli impianti sportivi a soggetti che per la loro natura giuridica ed operativa hanno scopo di lucro.
- 3- Le società o altri organismi associati, non affiliati né agli Enti di Promozione Sportiva né al C.O.N.I. (Federazioni Sportive), qualora richiedenti l'uso degli impianti sportivi, devono produrre il proprio statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività ai fini di lucro e che eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive o della solidarietà sociale verso le persone svantaggiate.

ART. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1- Le concessioni sono rilasciate dalla Provincia in forma amministrativa, su richiesta dell'utenza, e possono essere di durata annuale, di norma coincidente con l'anno scolastico e/o sportivo, o temporanea.
- 2- Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo, rilasciate dagli Istituti Scolastici ai sensi dell'art.50 del Decreto 44/2001, devono essere comunicate tempestivamente alla Provincia e sono subordinate alla programmazione delle concessioni provinciali per evitare usi incompatibili.
- 3- Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

TITOLO II - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 - PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

- 1- Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti ginnico- sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza provinciale, il Dirigente del Settore è incaricato annualmente di redigere il piano di utilizzazione delle strutture sportive a seconda delle richieste di utilizzo pervenute, delle caratteristiche tecniche e delle discipline sportive praticabili.
- 2- Ogni anno, entro il 31 maggio, il Dirigente del Settore emanerà un bando per l'assegnazione degli impianti sportivi degli Istituti Scolastici per il successivo anno scolastico e/o sportivo.
- 3- Nel bando verranno indicati:
 - gli impianti sportivi disponibili;
 - le attività che si possono svolgere in ciascun impianto sportivo;
 - il canone concessorio;
 - il termine di perfezionamento della polizza assicurativa dopo avvenuta la concessione provvisoria.
- 4- Il bando dovrà avere allegato lo schema di domanda che dovrà inoltre contenere, con dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a- dati anagrafici e recapito del richiedente, natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo, Comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale
 - b- attività che si intende svolgere, tipologia di impianto sportivo richiesto, giorni ed orari d'uso, numero di iscritti all'associazione sportiva nell'anno precedente
 - c- n. iscrizione all'albo Naz.le C.O.N.I o all'albo Regionale Sardegna
 - d- indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale
 - e- indicazione degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti con esplicito riferimento alle seguenti qualifiche: diplomati ISEF, laureati o laureandi in scienze motorie di 1° e 2° grado, Maestro dello Sport, tecnico delle F.S.N. o degli Enti di Promozione Sportiva, diplomato di Accademia. Le suddette qualifiche dovranno essere riferite alle attività che si intendono svolgere nel programma presentato.
 - f- indicazione delle strutture sportive (sia private che pubbliche) utilizzate dall'associazione
 - g- in caso di partite o manifestazioni sportive i richiedenti dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equi parato all' ingresso a pagamento
 - h- indicazione della tariffa mensile suddivisa per tipo di corso applicata dalla società ai propri soci per la frequenza dell'impianto sportivo;
 - i- partecipazione a campionati Federali, nazionali e regionali
 - j- n. di squadre partecipanti ai campionati
 - k- attività giovanile certificata dal C.O.N.I.
 - l- indicazione relativa all'utilizzo di una palestra provinciale nei precedenti anni scolastici

Alle domande vanno allegati:

relativamente alle società di cui al punto l dell'art. 2:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato)

autocertificazione sull'attività federale effettuata, nella stagione precedente alla domanda ovvero per le attività di lega

autocertificazione sulla partecipazione nella stagione immediatamente precedente all'indizione del bando (o della stagione in corso) ai campionati federali. con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale)

autocertificazione relativa al numero degli iscritti alla società sportiva durante l'annualità precedente;



relativamente agli organismi associativi di cui al punto 2 dell'art. 2:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;

autocertificazione, da parte degli organismi associativi, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva durante l'anno scolastico precedente e quello in corso.

5- Sarà cura della Provincia istituire eventuali tavoli di raccordo e di confronto con le dirigenze scolastiche al fine di evitare che l'uso degli impianti sportivi non ostacoli, in alcun modo, l'attività didattica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico. A tal fine il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare entro il 15 luglio i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola.

ART. 5 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1- La domanda di concessione, firmata dal responsabile legale del soggetto richiedente, deve essere rivolta alla Provincia e deve pervenire entro il termine fissato che non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando.

2- Per le richieste per concessione per l'utilizzo temporaneo, la domanda va presentata almeno 20 giorni naturali, consecutivi e continui prima della data di svolgimento o di inizio delle attività.

3- Il bando definirà le modalità per la valutazione delle domande pervenute oltre i termini che verranno valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

4- Il soggetto richiedente dovrà indicare nella domanda il tipo di impianto sportivo indicando una o più preferenze.

5- Qualora il soggetto richiedente intenda svolgere diverse tipologie di attività (es. polisportiva o attività differenziate per fasce di età) potrà presentare una o più domande;

6- L'incompletezza della domanda, in termini di dichiarazioni e o documentazioni allegate, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa. Saranno altresì inammissibili, le domande pervenute da soggetti: non in regola con i pagamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi provinciali negli anni precedenti; che hanno avuto, nell'anno precedente, oltre due accertamenti di irregolarità con contestazioni formali da parte della Provincia anche a seguito segnalazioni da parte di Istituti Scolastici.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA'

1- L'uso degli impianti sportivi non potrà essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;

2- Successivamente al termine di presentazione delle domande il Settore Provinciale verificherà la loro ammissibilità;

3- Qualora vi siano richieste tra loro incompatibili in quanto riguardanti la stessa struttura ed orari, il Settore Provinciale provvederà per queste ad associare loro una valutazione;

4- Nell'assegnazione della valutazione si terrà conto:

della seguente distribuzione in ordine di priorità delle attività:

attività documentata con portatori di handicap: punti fino a +10

attività riabilitativa e correttiva: punti fino a +9

attività professionistiche ed agonistiche, giovanili d'avviamento allo sport, di formazione: punti +7

centri per la terza età, allenamenti società senior ed amatori, attività motoria per adulti: punti fino a +5

la valutazione dei suddetti punteggi avverrà proporzionalmente ai fattori che caratterizzano la singola domanda rispetto alle altre che hanno fatto richiesta per la stessa struttura e per orari di utilizzo.

del comportamento tenuto dalla società nel corso delle eventuali precedenti concessioni:

società che violano in modo grave l'orario di concessione:

a- se l'orario di utilizzo è inferiore all'orario di concessione: punti -0,5

b- se l'orario di utilizzo è superiore all'orario di concessione: punti -3

società che non hanno utilizzato la palestra senza darne comunicazione:



a- fino a 3 volte: punti -2

b- più di 3 volte: punti -4

società che non hanno effettuato in maniera ripetuta le pulizie: punti -4

società che hanno disputato partite senza autorizzazione: punti -1

società che si sono comportate in modo contrario al regolamento e sono state richiamate dalla Provincia: punti -3

società alle quali è stata sospesa la concessione: punti -10

della mancanza di disponibilità di altre strutture sportive per le proprie attività:

a- società con sede nel comune in cui è ubicato l'impianto

mancanza di altre strutture idonee: punti +5

strutture idonee ma all'aperto: punti +3

b- società con sede in altro comune diverso dall'ubicazione dell'impianto

- mancanza di strutture idonee nel comune di sede: punti +2

- strutture all'aperto o strutture non idonee: punti +1

dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale: punti +10 (Non verrà dato alcun punteggio alle associazioni non affiliate a EPS o CONI)

del numero degli iscritti alla società sportiva dell'anno precedente e del numero degli iscritti all'organismo associativo risultante dall'autocertificazione:

201 o più iscritti: punti +5

151/200 iscritti: punti +4

101/150 iscritti: punti +3

41/100 iscritti: punti +2

16/40 iscritti: punti +1

sotto i 15 iscritti: punti +0,5

per ogni squadra partecipante ai campionati: punti +1

per gli sport individuali, ogni 16 atleti: punti +2

da un decimo del valore risultante dalla somma della quota di associazione annuale e 10 volte le tariffe mensili (applicate ai propri utenti per la frequenza della palestra, inclusa la possibilità dell'accesso gratuito alle categorie svantaggiate):

gratis: punti 5

da € 1,00 a € 10,00: punti +4

da € 11,00 a € 20,00: punti +3

da € 21,00 a € 30,00: punti +2

da €31,00 in su: punti +1

della partecipazione a campionati nazionali: punti +2

della partecipazione a campionati regionali/federali: punti +1

5- a parità di punteggio l'assegnazione sarà attribuita alla società che ha fruito dell'impianto sportivo provinciale nell'anno precedente.

6- Tenuto conto delle priorità individuate ai sensi del comma precedente, sarà data ulteriore priorità ai richiedenti che svolgano l'attività in favore di minori e che abbiano dimostrato di svolgere tale attività nell'impianto sportivo richiesto in cui la stessa è ubicata da almeno 5 anni.

ART. 7 - PIANO DI ASSEGNAZIONE

1- Il piano di assegnazione degli impianti sportivi, che dovrà essere redatto entro il 31 agosto è approvato dal Dirigente del Settore.

2- Potrà essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria nelle more della comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici degli orari di utilizzo degli impianti per le attività didattiche o del perfezionamento della polizza assicurativa. A seguito del verificarsi delle precedenti condizioni, la autorizzazione sarà rilasciata in forma definitiva con eventuale adeguamento degli orari. Qualora, invece, la polizza assicurativa non sia perfezionata entro il termine stabilito nel bando, l'autorizzazione provvisoria decadrà automaticamente.

3- Entro 10 giorni dalla pubblicazione del piano di assegnazione i soggetti interessati possono presentare do-



manda congiunta per effettuare scambi; lo stesso potrà accadere nuovamente nel corso dell'anno scolastico e/o sportivo dopo trascorsi almeno 30 giorni dall'ultimo scambio interessante almeno uno dei soggetti.

- 4- Nel corso dell'anno scolastico e/o sportivo i soggetti interessati potranno inoltre chiedere variazioni d'orario d'utilizzo dopo trascorsi almeno 30 giorni dall'ultima variazione.
- 5- Le suddette richieste di scambio e/o variazioni d'orario saranno valutate e accolte o respinte nei successivi 20 giorni dal Dirigente del Settore;
- 6- La concessione avrà una durata che non potrà eccedere la data di assegnazione del bando successivo.

ART. 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- 1- Le concessioni vengono rilasciate in forma di determinazione dal Dirigente del Settore e rese pubblicamente note con pubblicazione nell'albo pretorio on line;
- 2- I concessionari degli impianti sportivi, dovranno prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione, previo raccordo con il Dirigente Scolastico che, attenendosi ai termini in essa previsti, provvederà a rilasciare copia delle chiavi per l'accesso agli impianti concessi dandone contestuale comunicazione alla Provincia;
- 3- In caso di ritardi nell'inizio delle attività, non giustificati, si procederà comunque all'addebito del canone per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.
- 4- Entro 7 giorni dal termine del periodo della concessione il concessionario dovrà restituire, dandone comunicazione alla Provincia, al Dirigente Scolastico le chiavi ricevute ed eventuali copie duplicate.

ART. 9 - EVENTI NON PREVISTI

- 1- I concessionari per l'espletamento di ulteriori attività correlate alla concessione e non inizialmente previste, devono presentare domanda scritta alla Provincia, inviata per conoscenza all'Istituzione Scolastica, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista, con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Per esigenze di campionato e previa autorizzazione della Provincia, si potranno disputare, con i costi previsti dal canone, gare e partite in giornate diverse da quelle oggetto di concessione.
- 2- Qualora più concessionari facciano richiesta, per l'utilizzo nelle medesime date dello stesso impianto per eventi non previsti verrà data priorità in ordine di presentazione della richiesta come risultante dal protocollo
- 3- Per eventi singoli potranno presentare richieste anche soggetti non concessionari degli impianti Sportivi qualora rispondano ai requisiti richiesti dal presente regolamento. La richiesta dovrà essere presentata con almeno 20 giorni di anticipo. Qualora la richiesta venga accolta si applicheranno i previsti canoni concessori che dovranno essere versati anticipatamente al rilascio della concessione.



TITOLO III - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 - CANONI

- 1- Ogni anno il Settore Edilizia determina, in sede di Bilancio preventivo e comunque non oltre il mese di Aprile, il costo orario, per ogni impianto sportivo e lo sottopone alla Giunta Provinciale per l'approvazione delle relative tariffe. Nel caso non vi siano variazioni significative nei costi dei servizi (illuminazione, acqua, riscaldamento, ...) potrà essere ritenuto valido il costo orario dell'anno precedente;
- 2- I canoni sono quantificati in base alle ore di assegnazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo successivo dell'impianto sportivo.
- 3- Il canone dovrà essere versato dall'associazione mensilmente ed anticipatamente entro il 5 di ogni mese (nel versamento dovrà essere indicato il mese di riferimento, il versante e il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico).
- 4- Sono esenti dal pagamento del canone orario i concessionari che perseguono finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni di servizi, relative alle attività statutarie nel settore dello sport dilettantistico, non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti², qualora risultanti nell'elenco regionale delle associazioni di volontariato³.
- 5- Il Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio trasmette entro il 15 di ogni mese al Settore Edilizia il resoconto delle entrate del mese precedente con indicazione delle date di versamento, del concessionario versante, l'importo versato e la descrizione dell'operazione.

ART. 11 - RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- 1- Le assegnazioni degli impianti si intendono in generale per tutta la stagione sportiva (settembre - giugno); le rinunce anticipate o temporanee devono essere comunicate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa. Nel caso di rinunce presentate in ritardo si procederà, anche in caso di mancato utilizzo, agli addebiti tariffari per i 15 giorni successivi.
- 2- Nel caso di rinunce pervenute almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di utilizzo richiesto il concessionario sarà esentato dal pagamento delle tariffe previste dal regolamento, non avendo ancora preso possesso dell'impianto sportivo che potrà restare a disposizione per eventuali ulteriori richiedenti.

ART. 12 - CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

- 1- Le pulizie degli impianti assegnati sono in ogni caso a carico del concessionario che vi provvederà:
 - direttamente con proprio personale;
 - con addetti alle pulizie in accordo con gli altri concessionari dell'impianto sportivo;
 - con apposita convenzione con l'Istituzione Scolastica, se disponibile.
- 2- I casi di inadempienza dei concessionari verranno segnalati, dalle Istituzioni Scolastiche, alla Provincia che si riserva, previa acquisizione di eventuali controdeduzioni e specifica valutazione, di intervenire in merito anche sospendendo o revocando la concessione.
- 3- La Provincia si riserva di verificare, nel rispetto delle attività didattiche, il corretto svolgimento dell'attività assentita. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso alle figure titolate.

ART. 13 - MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1- I concessionari si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo

l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un responsabile del concessionario il cui nominativo, per i turni di utilizzo concessi, deve essere comunicato alla Provincia all'inizio dell'anno

² D.Lgs n.460/1997 art.10 c.2

³ D.Lgs n.460/1997 art.21: Esenzioni in materia di tributi locali

I comuni, le provincie, ... possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza ...



o, in caso di variazioni, con preavviso di almeno 15 giorni;

negli impianti sportivi è obbligatorio per tutti l'uso delle appropriate scarpe sportive (con fondo in gomma).

al di fuori degli eventi autorizzati non potranno essere invitate società ospiti se non previa comunicazione scritta alla Provincia inviata almeno 5 giorni prima dell'evento;

indirizzare ogni eventuale segnalazione direttamente in forma scritta al Settore della Provincia;

osservare un comportamento disciplinato e rispettoso da parte di tutti coloro i quali abbiano accesso agli impianti.

garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dell'impianto sportivo e dei servizi consoni al rispetto del luogo alla fine del turno di utilizzo,

assicurare con propri responsabili il servizio d'ordine e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute assumendo la responsabilità di eventuali danni arrecati ai locali, strutture, persone e cose in genere, di ogni abuso e danno.

2- E' vietato:

sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;

stabilire tra società sportive cambi di giorni ed orari, anche se vi è l'accordo, senza che vi sia stata la preventiva autorizzazione provinciale;

installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto sportivo in assenza di rilascio di autorizzazione preventiva da parte del Dirigente della Provincia;

intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento; fumare;

svolgere pubblicità all'interno degli impianti sportivi, salvo specifica autorizzazione preventiva da parte del Dirigente della Provincia;

utilizzare attrezzi sportivi mobili di proprietà dell'Istituto scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse;

accedere a locali non oggetto della concessione;

duplicare le chiavi ricevute, salvo che ciò non sia stato autorizzato dal Dirigente Scolastico, o tenerle oltre il periodo di concessione.

3- Qualora sia autorizzato dai Dirigenti Scolastico e Provinciale, è permesso parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree di pertinenza adibite allo specifico uso.

ART. 14 - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1- I concessionari saranno debitamente informati, dai competenti uffici della Provincia, sui periodi di chiusura degli impianti sportivi o di indisponibilità degli stessi per cause inizialmente non prevedibili

2- I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

3- La concessione degli impianti non comporta, per il concessionario, l'acquisizione di alcun diritto o il risarcimento in caso di chiusura degli impianti ad opera della Provincia, per cause non prevedibili o la realizzazione di lavori.

TITOLO IV - RESPONSABILITA', CONTROLLI E PENALITA'

ART. 15 - RESPONSABILITA'

- 1- Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno agli associati, a terzi o all'impianto e ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'Istituzione Scolastica.
- 2- Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso o a seguito delle attività svolte. In nessun caso la Provincia può essere chiamata a rispondere dei suddetti danni.
- 3- A tal fine il concessionario dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa, di durata annuale con primaria Compagnia al fine di esonerare la Provincia da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà Provinciale oggetto delle concessioni a seguito della concessione. Qualora più concessionari utilizzino il medesimo impianto sarà ammessa anche una assicurazione estesa a più concessionari.
- 4- Il rilascio della concessione definitiva è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia della conforme polizza assicurativa. In caso di rinuncia alla concessione da parte del concessionario, lo svincolo anticipato della polizza, qualora applicabile, dovrà essere autorizzato dalla Provincia;
- 5- Il concessionario, con l'introduzione di propri atleti negli impianti sportivi concessi, garantisce che gli stessi sono assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando la Provincia e l'Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in merito.
- 6- Nel caso si riscontrino danni all'impianto e/o alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati alla Provincia dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del Settore Edilizia della Provincia.
- 7- La Provincia comunicherà al concessionario ritenuto responsabile tramite RAR o PEC o consegna a mano l'ammontare del danno e i termini e le modalità entro i quali provvedere al ristoro. Al concessionario verrà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per dimostrare inequivocabilmente la propria estraneità e qualora ciò non avvenga sarà ritenuto responsabile.
- 8- Qualora il concessionario ritenuto responsabile dei danni non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, la concessione verrà revocata ed il danno sarà riparato dalla Provincia la quale si rivarrà sul concessionario o sulla polizza assicurativa in relazione ad eventuale franchigia.
- 9- Nel caso che l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dalla Provincia ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo settimanale. Qualora gli stessi concessionari non provvedano a rimborsare le quote di danno la concessione verrà sospesa o revocata.
- 10- Al momento dell'ingresso all'impianto i concessionari devono verificare scrupolosamente le condizioni dell'impianto per segnalare tempestivamente e per scritto alla Provincia e al Dirigente Scolastico le eventuali anomalie. Nel caso in cui siano rilevate anomalie importanti il concessionario si impegna a non utilizzare l'impianto fino a quando non vi sia una constatazione della Provincia e/o dell'Istituzione scolastica. E' quindi interesse dei concessionari verificare al momento di ingresso e di uscita le condizioni dell'impianto e segnalare alla Provincia e all'Istituzione scolastica le eventuali anomalie.
- 11- E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività nell'impianto sportivo, sono suoi referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.
- 12- La Provincia riterrà unico responsabile dell'utilizzo dell'impianto il rappresentante legale del soggetto concessionario.

ART. 16 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

- 1- La Provincia, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente regolamento, potrà provvedere in qualsiasi momento, mediante i propri Funzionari o altre figure titolate, a verifiche ed ispezioni. Ultimata la verifica verrà redatta una circostanziata relazione.



- 2- I concessionari sono obbligati a fornire alle predette figure, la maggiore collaborazione possibile, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
- 3- In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa alla Provincia competere, i concessionari, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dalle figure preposte alle verifiche e ispezioni.

ART. 17 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

- 1- La concessione per l'uso degli impianti sportivi potrà essere sospesa o revocata, nei casi previsti dal presente regolamento, senza che il concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo e fermo restando il diritto per l'a Provincia a rivalersi per eventuali danni morali o materiali subiti.
- 2- Qualora la concessione venga sospesa o revocata per inadempienze, il concessionario è obbligato a versare quanto dovuto e le eventuali somme versate in anticipo non saranno restituite, anche se riferite a periodi non ancora usufruiti.
- 3- Qualora il concessionario non utilizzi per vari motivi l'impianto sportivo nei giorni stabiliti, con cadenze regolari o frequenti, verrà ridotto il monte ore assegnato.
- 4- Fatti salvi i provvedimenti in caso di danneggiamento dell'impianto o se riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso dell'impianto sportivo verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - sospensione temporanea per n. 2 giorni di attività al primo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio)
 - sospensione temporanea per n. 5 giorni di attività al secondo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio)
 - revoca totale della concessione al terzo accertamento
 - revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità.

ART. 18 - MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

- 1- La concessione dell'impianto sportivo potrà essere sospesa nei seguenti casi:
 - comprovate ed inderogabili esigenze scolastiche;
 - in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinata o promosse dalla Provincia o nel caso di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici provinciali privi di impianti sportivi
 - nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività sportiva da espletare che in caso di utilizzo di altri
 - nel caso in cui le società o gruppi che hanno ottenuto la concessione dell'impianto sportivo non ne facciano uso per almeno un mese;
 - nei casi in cui i concessionari chiedano ripetutamente cambi di orari (ore in più con successiva rinuncia delle stesse) e nell'ipotesi in cui non utilizzino l'impianto sportivo nei giorni in cui hanno richiesto un aumento di orario;
 - gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. "Modalità d'uso degli impianti sportivi" e dall'art. "Responsabilità")

ART. 19 - MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1- La concessione dell'impianto sportivo potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - grave ritardo nei pagamenti
 - comprovate ed inderogabili esigenze scolastiche;
 - cessione a terzi degli impianti avuti in concessione d'uso, senza la preventiva autorizzazione dalla Provincia
 - inosservanza degli orari assegnati
 - gravissime violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. "Modalità d'uso degli impianti sportivi" e dall'art. "Responsabilità").